

Art. 3.

La borsa merci è posta sotto la vigilanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Parma, alla quale spetta di emanare le norme che regolano il mercato nell'ambito della borsa stessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvede all'amministrazione della borsa.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché i componenti della giunta ed i funzionari dell'ente a ciò espressamente delegati, hanno libero accesso in tutti i locali della borsa. La stessa facoltà hanno pure i funzionari, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato incaricati di funzioni di vigilanza. Le spese necessarie all'esplicazione delle funzioni predette sono a carico della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 4.

Le disposizioni di cui all'articolo precedente restano valide anche nel caso che la gestione della borsa sia data in concessione, ai sensi dell'art. 7 del regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29.

In tale caso l'ente concessionario, indipendentemente dagli obblighi contenuti nell'atto di concessione è tenuto a sottoporre il suo statuto ed il regolamento all'approvazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

CAP. II

Deputazione

Art. 5.

La deputazione di borsa è composta di sette membri effettivi e di tre membri supplenti.

Essi sono nominati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e durano in carica un anno. La nomina di cinque dei suddetti membri effettivi e dei tre membri supplenti è fatta su designazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, che presceglie le persone da designare fra gli appartenenti ai settori interessati all'attività della borsa.

Art. 6.

La deputazione elegge, fra i suoi membri effettivi, il presidente.

Le deliberazioni sono valide allorchè sono prese con la presenza di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta dei presenti.

I membri supplenti hanno facoltà di assistere a tutte le adunanze della deputazione; essi però hanno diritto a voto soltanto quando sostituiscono membri effettivi assenti.

La deputazione tiene di regola le sue sedute nei locali della borsa. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delegatovi dal segretario generale.

La deputazione può essere convocata, oltre che dal suo presidente, anche dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.

Art. 7.

La deputazione sorveglia l'andamento della borsa e provvede affinché siano osservate le leggi e i regolamenti.

Essa sovrintende alla polizia interna della borsa ed al buon ordine dei servizi e segnala alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura le irregolarità riscontrate, compresi gli abusi eventualmente commessi dal personale, formulando proposte per gli eventuali provvedimenti da adottare; formula infine proposte per il migliore funzionamento dei servizi.

Contro le deliberazioni della deputazione è ammesso il ricorso alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura entro cinque giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

Contro la decisione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura può proporsi ricorso al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro dieci giorni dalla notifica di tale decisione.

CAP. III

Comitato di vigilanza

Art. 8.

Il comitato di vigilanza, nominato annualmente dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ha il compito di:

1) collaborare nell'opera di vigilanza svolta dalla deputazione di borsa;

2) denunciare alla deputazione di borsa gli operatori che, nell'esplicazione della loro attività di borsa, contravvengono alle leggi ed ai regolamenti;

3) sovrintendere alla polizia interna della borsa, nell'assenza della deputazione, con l'obbligo di riferire ad essa;

4) proporre alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la formazione dei contratti-tipo, di regolamenti tecnici, peritali o arbitrari;

5) provvedere all'accertamento dei prezzi per la formazione del listino di borsa, di cui all'art. 24, in base alle disposizioni del relativo regolamento;

6) svolgere tutte le altre mansioni che le leggi e i regolamenti attribuiscono al comitato di vigilanza.

Art. 9.

Il numero dei membri del comitato di vigilanza è determinato dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il parere della deputazione.

I membri del comitato sono scelti fra gli operatori dei settori interessati alla produzione e al commercio delle merci, comprese nel listino e designati dalle associazioni di categoria.

Il segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è membro di diritto del comitato.

Il presidente del comitato è nominato dal presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

In caso di assenza o impedimento, il presidente del comitato sarà sostituito dal segretario generale della camera o da un suo delegato.

La funzione di membro del comitato è incompatibile con quella di componente della deputazione.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della camera delegatovi dal segretario generale.

CAP. IV

Ingresso in borsa

Art. 10.

L'ingresso in borsa è regolato dalla legge e dai regolamenti. Chiunque chiede di essere ammesso in borsa deve nella domanda dichiarare di assoggettarsi alle disposizioni del presente regolamento e, in particolare, alle disposizioni relative alla composizione delle controversie.

Art. 11.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura determina i diritti dovuti per il rilascio dei biglietti e delle tessere d'ingresso.

Essa determina altresì i diritti dovuti per la cessione in uso delle cabine, dei cassettoni e dei tavoli, nonché quelli per ogni altro servizio posto a disposizione degli operatori di borsa.

Sono esclusi dal pagamento della tassa d'ingresso i componenti della deputazione di borsa, del comitato di vigilanza e delle commissioni per l'accertamento dei prezzi per la formazione del listino.

Art. 12.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento, sono esclusi dalla borsa coloro che non eseguono le decisioni arbitrali di borsa emesse nei loro confronti.

E' in facoltà della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, sentito il parere della deputazione, di privare del diritto di ingresso alla borsa, per un tempo determinato o illimitato, a seconda dei casi, chi se ne renda indegno per qualsiasi motivo.

Nei locali della borsa sarà costantemente affisso l'elenco delle persone che non possono accedervi.

Le eventuali contestazioni e reclami saranno decisi a norma del penultimo e ultimo capoverso dell'art. 7.